



**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Comitato Regionale Marche**

DELEGAZIONE PROVINCIALE ANCONA

Via Schiavoni snc, Località Baraccola - 60131 ANCONA
TELEFONI: 071.28560307/071.28560306

Posta Elettronica mailbox: cplnd.ancona@figc.it
Posta Elettronica Certificata: ancona@pec.figcmarche.it
SITO WEB: www.figcmarche.it/ancona/

STAGIONE SPORTIVA 2019 - 2020

Comunicato Ufficiale n° 74 del 13/03/2020

SOMMARIO

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.	1
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE	4
DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE	5

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE L.N.D. COSIMO SIBILIA

Ritengo doveroso rivolgermi a tutti coloro che, a vario titolo – calciatrici e calciatori, allenatrici ed allenatori, dirigenti, medici, massaggiatori, collaboratori - fanno parte della grande famiglia del calcio dilettantistico italiano.

Credo sia necessario, infatti, - a prescindere da quanto indicato nel Comunicato Ufficiale che riporta il provvedimento - chiarire le motivazioni che hanno portato il Consiglio Direttivo, riunito in sessione straordinaria, ad adottare il provvedimento di sospensione di tutta l'attività, sull'intero territorio nazionale.

Ci troviamo, in questi giorni, a combattere contro un nemico, il CORONAVIRUS COVID -19, che non conosciamo, del quale persino gli scienziati non sono in grado, al momento, di dirci molto, e perciò abbiamo tutti paura. Un sentimento che, come ci spiegano gli Psicologi, è una reazione fisiologica utile perché ci permette di essere più attenti, di pensare, ma che, come ha mirabilmente scritto la Professoressa Anna Oliverio Ferraris in un saggio dedicato a questo specifico tema, ha come antidoto **la razionalità**.

Dunque, abbiamo ritenuto che come Consiglio Direttivo della L.N.D. non bastasse fermarsi alle prescrizioni contenute nel D.P.C.M. approvato ieri, 8 Marzo, ma che bisognasse adottare una decisione coerente con il momento che il Paese sta vivendo.

E, quindi, non si trattava di esaminare la questione limitatamente all'attività da consentire eventualmente a "porte chiuse" ma se, in primo luogo, era "GIUSTO" ipotizzare lo svolgimento dei campionati.

La tutela della salute di tutto coloro che sono impegnati nelle nostre attività, infatti, doveva e deve restare l'obiettivo primario da raggiungere, ma anche il punto di partenza per considerare quale impatto poteva e può avere l'organizzazione delle tante gare che ogni settimana caratterizzano la nostra attività. Disputare le partite, infatti, significa prevedere comunque trasferte, spostamenti, INFRA ed EXTRA Regioni e Province, con l'utilizzo di mezzi di trasporto che sicuramente non potrebbero sempre garantire il rispetto della distanza interpersonale consigliata di un metro. Garantire sui terreni di gioco la distanza di un metro tra avversari e tra compagni di squadra, inoltre, appare impossibile, così come immaginare di impedire di abbracciarsi e gioire per un gol segnato o un rigore parato o una vittoria conseguita.

Insomma, ci è sembrato che, si ripete, a prescindere dalle "porte chiuse", prevedere la disputa delle gare in queste condizioni finisse per svilire lo stesso spirito, se ci si passa il termine la "NATURA" di quello che resta lo sport che noi tutti amiamo.

Ma vi è di più. In termini numerici il movimento calcistico dilettantistico rappresenta, senza tema di smentite, il più importante momento di coinvolgimento di persone ogni settimana. Il che, inevitabilmente, significherebbe prevedere la partecipazione di Medici, ambulanze, Forze dell'Ordine, che, ci pare di poter affermare, rappresentano "risorse", umane e non solo, che in questo particolare momento è opportuno vengano destinate ad altri e più importanti compiti.

Dunque, abbiamo ritenuto che la decisione adottata, di **sospendere tutte le attività sino al 3 Aprile prossimo**, fatta salva, ovviamente, la possibilità di ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari in relazione all'evolversi della complessiva situazione nel nostro Paese, fosse una decisione quasi inevitabile, un "contributo" necessario che il mondo del calcio dilettantistico italiano doveva dare per superare il momento di difficoltà che sta attraversando la nostra nazione. È stato scritto, condivisibilmente, che è importante che tutti facciano la loro parte, perché il lavoro di medici e infermieri, eroi di questi giorni, potrebbe non bastare.

Ma, soprattutto, che è il "TEMPO DELLA CAUTELA E **della responsabilità**" e che, una volta usciti da questa situazione, torneremo ad occuparci di quello che ci manca. Che per questa grande nostra comunità significa partite, reti fatte e subite, la gioia di confrontarsi in un sano agonismo.

Il mondo della Lega Nazionale Dilettanti, inoltre, sia in sede centrale che in quelle periferiche, è fatto da dipendenti, collaboratori, componenti degli Organi di Giustizia Sportiva, persone tutte che hanno necessità di essere garantite circa la salubrità dei luoghi che frequentano e, comunque, avere certezze che quanto era possibile è stato fatto a tutela della loro salute.

E' per questo motivo, pertanto, che a partire da domani e almeno sino al 15 marzo prossimo, tutte le sedi della Lega resteranno chiuse al pubblico e saranno interessate dai necessari interventi di sanificazione.

In questa situazione, certo non facile e che francamente mai avremmo immaginato, desidero pertanto rivolgermi a tutti coloro che amano il calcio dilettantistico per invitarli ad abbandonare le polemiche, a non pensare alle singole convenienze, a chi eventualmente da questa forzata sospensione dell'attività potrà trarne vantaggio o, al contrario, subirà un danno, ma utilizzare questo momento per impegnarsi con spirito comune, con senso di responsabilità, ad aiutare il nostro Paese, questa straordinaria nostra bella Italia, ad uscire dal momento di difficoltà che tutti insieme stiamo vivendo. Un pensiero commosso, infine, deve essere rivolto alle vittime che si sono verificate sino ad oggi, ai tanti ammalati, alle loro famiglie.

Come diceva San Francesco, il Santo patrono della nostra nazione **"Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile"**. Noi crediamo di aver semplicemente fatto quello che ritenevamo il nostro dovere. Di cittadini, prim'ancora che di Dirigenti sportivi. Al piacere di stringerci le mani, non solo virtualmente, nel più breve tempo possibile.

Cosimo Sibilia

CU N. 274 DEL 09.03.2020 L.N.D.

Si pubblica, in allegato, il CU in epigrafe inerente il rinvio delle gare della Fase Nazionale della Coppa Nazionale Dilettanti 2019/2020.

CU N. 275 DEL 09.03.2020 L.N.D.

Si pubblica, in allegato, il CU in epigrafe inerente il nuovo programma delle gare di spareggio promozione tra le seconde classificate nei Campionati di Eccellenza 2019/2020 e l'annullamento della fase nazionale del Campionato Juniores Regionale 2019/2020.

CU N. 276 DEL 09.03.2020 L.N.D.

Si pubblica, in allegato, il CU in epigrafe inerente il rinvio a data da destinarsi del Torneo delle Regioni 2020 di Calcio a 5.

CU N. 277 DEL 09.03.2020 L.N.D.

Si pubblica, in allegato, il CU in epigrafe inerente l'obbligo di contemporaneità nell'ultima giornata dei Campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti 2019/2020.

CU N. 278 DEL 09.03.2020 L.N.D.

Si pubblica, in allegato, il CU n. 174/A della F.I.G.C. inerente l'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA NELLA FASE FINALE RELATIVA ALLE GARE SPAREGGIO-PROMOZIONE TRA LE SECONDE CLASSIFICATE NEI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020.

CU N. 279 DEL 09.03.2020 L.N.D.

Si pubblica, in allegato, il CU n. 176/A della F.I.G.C. inerente l'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE FASI FINALI DEI CAMPIONATI REGIONALI DEGLI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020.

CU N. 280 DEL 09.03.2020 L.N.D.

Si pubblica, in allegato, il CU n. 177/A della F.I.G.C. inerente l'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DI PLAY-OFF E PLAY-OUT DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI – DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020.

CU N. 281 DEL 09.03.2020 L.N.D.

Si pubblica, in allegato, il CU n. 178/A della F.I.G.C. inerente il provvedimento di sospensione dei termini dei procedimenti di cui al Titolo IV, Capo I, Capo II, Capo III e Capo IV, nonché al Titolo V, Capo II e al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva.

CU N. 283 DEL 09.03.2020 L.N.D.

Si pubblica, in allegato, il CU n. 89 della F.I.G.C./Settore Giovanile e Scolastico inerente il provvedimento di proroga e sospensione dell'attività indicata fino a tutto il 3.4.2020.

CU N. 284 DEL 10.03.2020 L.N.D.

Si pubblica, in allegato, il CU n. 179/A F.I.G.C. inerente la sospensione fino al 3.4.2020 di tutte le competizioni organizzate sotto l'egida della FIGC.

CIRCOLARE N. 47 DEL 11.03.2020 L.N.D.

Si pubblica, in allegato, la circolare in epigrafe avente per oggetto la chiusura delle sedi della Lega Nazionale Dilettanti.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE C.R. MARCHE

Si ritiene opportuno rendere partecipi le Società, in questo particolare e difficile momento, di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo della L.N.D. nella riunione svoltasi lunedì 9 marzo 2020:

- Sospensione con effetto immediato e fino a tutto il 3 aprile 2020 dell'attività organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, sia a livello nazionale che territoriale;
- Annullamento della fase nazionale del Campionato Juniores Regionale 2019/2020;
- Rimodulazione del calendario delle gare relative agli spareggi-promozione tra le seconde squadre classificate nei Campionati di Eccellenza 2019/2020, secondo la seguente programmazione:

DATA TURNO

Domenica 31.05.2020^ gara di andata

Mercoledì 03.06.2020^ gara di ritorno

Domenica 07.06.2020^ gara di andata

Domenica 14.06.2020^ gara di ritorno

- Il rinvio a data da destinarsi dello svolgimento del Torneo delle Regioni di Calcio a 5 2020, già previsto dal 3 al 10 aprile 2020 nel Veneto;
- Di derogare, per la corrente stagione sportiva 2019/2020, a quanto stabilito con CU n. 1 della L.N.D., disponendo che le gare dell'ultima giornata dei Campionati indetti dalla L.N.D. si disputino in contemporaneità di data ed orario;
- La sospensione dei termini, previsti dal Codice di Giustizia Sportiva, fino alla data del 3 aprile 2020.

Si fa, inoltre presente che la FIGC Settore Giovanile e Scolastico, con CU n. 89 del 09.03.2020 ha deciso la proroga della sospensione fino al 3 aprile 2020, sull'intero territorio nazionale di tutti i Campionati e Tornei Giovanili dell'Attività di Base e di tutte le attività organizzate direttamente dai Coordinatori Regionali SGS.

Si allegano al presente CU tutti i Comunicati Ufficiali relativi a quanto rappresentato.

CHIUSURA SEDI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Circolare n., 47 dell'11.3.2020

Si rende noto che la Lega Nazionale Dilettanti, considerata la sospensione dell'attività agonistica sino al 3 aprile 2020 in tutto il Paese a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, attesa la necessità di garantire la tutela della salute di tutti i soggetti operanti nel proprio ambito,

HA DISPOSTO

La chiusura di tutte le proprie sedi fino al 21 marzo 2020.

Salvo ulteriori proproghe, il provvedimento riguarderà gli uffici **centrali, regionali, provinciali, distrettuali e zonali.**

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 166 – RIUNIONE DEL 9 MARZO 2020

Il Tribunale federale territoriale del Comitato Regionale Marche, composto da

Avv. Giammario Schippa - Presidente
Avv. Piero Paciaroni - Vicepresidente
Avv. Francesco Scaloni - Componente
Dott. Lorenzo Casagrande Albano - Componente
Dott.ssa Valentina Pupo - Componente

nella riunione del 9 marzo 2020, ha pronunciato

Decisione n. 26/TFT 2019/2020
Deferimento n. 10182/804 pf 19-20/GC/LDF/ac dell'11 febbraio 2020

a seguito del Deferimento n. 10182/804 pf 19-20/GC/LDF/ac dell'11 febbraio 2020, a carico di MORICONI Francesco, FILIPPINI Stefano, della C.S. LORETO A.D. e dell'A.S.D. CALCIO ATLETICO ASCOLI, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento in data 11 febbraio 2020 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:

- **MORICONI Francesco**, iscritto nell'Albo dei Tecnici e tesserato nella corrente stagione sportiva per la società C.S. Loreto A.D., della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, 23, comma 1, e 28, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per avere, a mezzo di un'intervista rilasciata il 5 gennaio 2020 al termine della gara C.S. Loreto A.D./A.S.D. Calcio Atletico Ascoli disputatasi in pari data e valevole per il Campionato Regionale di Promozione Marche, girone "B", riportata sul sito web "www.youtvrs.it", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della sig.ra Mancini Laura, direttore di gara del citato incontro, in quanto connotate da termini discriminatori "per motivi di sesso" nei confronti della stessa quale donna arbitro; nella citata intervista, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: *"posso dire che l'arbitro è riuscito un po' a tenere in pugno la situazione ma forse per una partita del genere mandare una ragazza, con anche un'assistente donna, non è stato il massimo. Forse ci voleva qualcun altro"*;
- **FILIPPINI Stefano**, iscritto nell'Albo dei Tecnici e tesserato nella corrente stagione sportiva per l'A.S.D. Calcio Atletico Ascoli, della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, 23, comma 1, e 28, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per avere, a mezzo di un'intervista rilasciata il 5 gennaio 2020 al termine della gara C.S. Loreto A.D./A.S.D. Calcio Atletico Ascoli disputatasi in pari data e valevole per il Campionato Regionale di Promozione Marche, girone "B", riportata sul sito web "www.youtvrs.it", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della sig.ra Mancini Laura, direttore di gara del citato incontro, in quanto connotate da termini discriminatori "per motivi di sesso" nei confronti della stessa quale donna arbitro; nella citata intervista, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: *"L'unica cosa che mi sento di dire è che in un match di cartello del genere non può arbitrare una donna, non perché non sia brava, ci mancherebbe, però la designazione non è stata giusta"*;
- la società **C.S. LORETO A.D.** della violazione di cui agli artt. 6, comma 2, 23, comma 5, e 28, comma 5, del Codice di giustizia sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio tesserato sopra indicato;

- **l'A.S.D. CALCIO ATLETICO ASCOLI** della violazione di cui agli artt. 6, comma 2, 23, comma 5, e 28, comma 5, del Codice di giustizia sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio tesserato sopra indicato.

Con nota del 17 febbraio 2020 questo Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l'odierna riunione, con l'avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant'altro ritenuto utile ai fini della difesa.

Il dibattimento

All'odierna riunione di trattazione, come sopra fissata, erano presenti: il rappresentante della Procura federale, i due tecnici deferiti, i Presidenti delle due Società ed il difensore di Filippini Stefano e l'A.S.D. Calcio Atletico Ascoli, Avv. Francesco Paoletti del foro di Ascoli Piceno.

Il rappresentante della Procura federale illustrava i motivi del deferimento, ribadiva la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati e concludeva per l'affermazione di responsabilità dei deferiti con richiesta di irrogazione di sanzioni come a verbale d'udienza.

Il tecnico Moriconi asseriva che le sue parole erano state male interpretate e che comunque "non aveva alcuna intenzione di offendere l'arbitro, né tantomeno di voler fare una accusa sessista"; lo stesso si diceva "dispiaciuto di quanto accaduto" scusandosene e riferiva di avere fatto pubblicare, il giorno dopo, insieme agli altri deferiti, una smentita come da copia dell'articolo in atti.

Anche il tecnico Filippini asseriva che "non aveva alcuna intenzione di offendere l'arbitro e che le sue parole volevano solo evidenziare le difficoltà della direzione della gara".

Il Presidente della società C.S. Loreto A.D. faceva presente di essere subito intervenuto "in merito a quanto era stato dichiarato dai due allenatori" facendo pubblicare, il giorno dopo, la "rettifica alle dichiarazioni" in questione.

L'Avv. Paoletti faceva presente che l'A.S.D. Calcio Atletico Ascoli, "oltre ad intervenire con il proprio allenatore per far pubblicare la rettifica", pubblicava un proprio comunicato - del quale produceva copia - con il quale "chiariva i fatti come accaduti ed indicava che le dichiarazioni erano state travisate".

I deferiti concludevano chiedendo tutti il proscioglimento ovvero, in subordine, in ipotesi di condanna, l'applicazione di sanzioni contenute nei minimi edittali.

Sulle conclusioni come sopra trascritte, il Tribunale federale tratteneva il procedimento per la decisione.

La decisione

Dalle risultanze acquisite agli atti del procedimento, risultano provati, peraltro non contestati, i fatti posti a fondamento del deferimento che, pertanto, deve ritenersi fondato per le motivazioni ivi addotte ed alle quali, per brevità espositiva, si rinvia integralmente.

Come correttamente rilevato dalla Procura federale, le condotte indicate, le dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro, di tenore inequivocabile, connotate da termini discriminatori "per motivi di sesso" nei confronti dell'ufficiale di gara quale donna, espresse pubblicamente dai due tecnici deferiti, risultano idonee a violare i principi di correttezza morale e probità (art. 4, comma 1, CGS), il "divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone" (art. 23, comma 1, CGS) e costituiscono "comportamento discriminatorio ... per motivi di sesso" (art. 28, comma 1, CGS), che dunque inducono ad affermare la responsabilità dei deferiti in ordine agli addebiti loro contestati.

Il Tribunale ritiene che delle violazioni contestate debbano rispondere solamente i tecnici responsabili, atteso che le condotte in argomento dagli stessi poste in essere devono ricomprendersi esclusivamente nell'ambito della loro sfera soggettiva e personale, escluse quindi dalle attività connesse al rapporto organico con le loro Società di appartenenza.

Va escluso pertanto ogni coinvolgimento delle società nella materiale causalità dei fatti in esame, non essendo in alcun modo riferibili alle stesse i fatti imputati ai loro allenatori.

In merito al trattamento sanzionatorio da applicare, vista la normativa di riferimento e le richieste della Procura federale, accertata la responsabilità come emergente dall'atto di deferimento, ritenuta sussistente e quindi applicata ad entrambi i tecnici l'invocata circostanza attenuante con riferimento a quanto dagli stessi, unitamente alle loro Società di appartenenza, pubblicato, con lo stesso mezzo, a chiarimento e/o rettifica e chiedendo "scusa per quanto successo", si ritengono congrue le sanzioni di seguito indicate.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale federale territoriale, all'esito della Camera di consiglio, in parziale accoglimento del deferimento in epigrafe:

- dichiara MORICONI Francesco e FILIPPINI Stefano responsabili delle violazioni agli stessi specificamente ascritte e, per l'effetto, applica a ciascuno di loro la squalifica per mesi 2 (due) e giorni 20 (venti);
- proscioglie le società C.S. LORETO A.D. ed A.S.D. CALCIO ATLETICO ASCOLI dagli addebiti alle stesse rispettivamente contestati.

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni, anche con posta elettronica certificata, e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 9 marzo 2020.

Il Presidente ed Estensore
F.to in originale
Giammario Schippa

Depositato in Ancona, in data 12 marzo 2020

Il Segretario
F.to in originale
Angelo Castellana

Decisione n. 27/TFT 2019/2020
Deferimento n. 10294/353 pfi 19 20/MDL/vdb del 12 febbraio 2020

a seguito del Deferimento n. 10294/353 pfi 19 20/MDL/vdb del 12 febbraio 2020, a carico di PEPLOKAJ Ardit e dell'A.S.D. NUOVA AQUILA, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento in data 12 febbraio 2020 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:

- **PEPLOKAJ Ardit**, calciatore, delle violazioni di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione all'art. 40, comma 6, delle NOIF per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento per l'A.S.D. Nuova Aquila, senza averne titolo;

- l'**A.S.D. NUOVA AQUILA** della violazione di cui agli artt. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva, per le violazioni ascrivibili al calciatore sopra indicato.

Con nota del 18 febbraio 2020 questo Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l'odierna riunione, con l'avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant'altro ritenuto utile ai fini della difesa.

Il dibattimento

All'odierna riunione di trattazione, come sopra fissata, era presente il rappresentante della Procura federale; nessuno è comparso per i deferiti né sono state depositate memorie.

Il rappresentante della Procura federale depositava la documentazione attestante l'avvenuta notifica dell'atto di deferimento alla società, mentre non forniva prova alcuna della notifica dell'atto di deferimento al calciatore.

Aperta la fase dibattimentale, lo stesso rappresentante della Procura federale, richiamati i termini del deferimento, concludeva per l'affermazione di responsabilità dei deferiti con richiesta di irrogazione di sanzioni come da verbale d'udienza.

Sulle conclusioni come sopra trascritte, il Tribunale federale tratteneva il procedimento per la decisione.

La decisione

Preliminarmente, rilevato il difetto di prova del perfezionamento della notifica dell'atto di deferimento (nonché l'errata notifica dell'avviso di fissazione per l'odierna udienza) per ARDIT PEPLOKAJ - ovvero, come risulta in atti, "PEPKOLAJ" - la Corte ha disposto lo stralcio della posizione di detto deferito e la restituzione degli atti alla Procura federale per gli adempimenti di competenza.

Si procede pertanto nei confronti della sola Società.

La Procura federale ha deferito a questo Tribunale federale il calciatore Peplokaj Ardit e l'A.S.D. Nuova Aquila, loro contestando le violazioni in epigrafe riportate.

È risultato che la Società deferita nel corso della corrente stagione sportiva aveva chiesto il tesseramento del ridetto Pepkolaj Ardit, cittadino Albanese, allegando al relativo modulo la dichiarazione del calciatore di non essere mai stato tesserato per Società appartenenti a Federazioni estere, quando invece era stato accertato che lo stesso era già stato tesserato per Società affiliata alla Federazione Albanese.

A prescindere ed indipendentemente da ogni valutazione in ordine alla condotta del calciatore, demandata ad altro giudizio a seguito dell'eseguito stralcio della sua posizione, va qui affermato - secondo il costante insegnamento della giurisprudenza sportiva - che la violazione contestata non è, comunque, ascrivibile alla Società, la cui richiesta di tesseramento del calciatore si era fondata sulla dichiarazione del medesimo, di per sé sufficientemente idonea a far ritenere soddisfatte le condizioni del tesseramento. Peraltro, non risulta in atti che il calciatore sia stato effettivamente impiegato (*ex plurimis*, CDN, Com. Uff. n. 38/CDN - n. 335 - 2008/2009).

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale federale territoriale, all'esito della camera di consiglio, sul deferimento in epigrafe:

- dispone lo stralcio della posizione del calciatore PEPLOKAJ (o PEPKOLAJ) Ardit e la restituzione degli atti alla Procura Federale per i conseguenti adempimenti;
- proscioglie l'A.S.D. Nuova Aquila dagli addebiti contestati.

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni, anche con posta elettronica certificata, e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 9 marzo 2020.

L'Estensore
F.to in originale
Piero Paciaroni

Il Presidente
F.to in originale
Giammario Schippa

Depositato in Ancona, in data 12 marzo 2020

Il Segretario
F.to in originale
Angelo Castellana

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 23/03/2020.

Pubblicato in Ancona ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale il 13/03/2020

ALLEGATI:

- CU N. 274 DEL 09.03.2020 L.N.D.
- CU N. 275 DEL 09.03.2020 L.N.D.
- CU N. 276 DEL 09.03.2020 L.N.D.
- CU N. 277 DEL 09.03.2020 L.N.D.
- CU N. 278 DEL 09.03.2020 L.N.D.
- CU N. 279 DEL 09.03.2020 L.N.D.
- CU N. 280 DEL 09.03.2020 L.N.D.
- CU N. 281 DEL 09.03.2020 L.N.D.
- CU N. 283 DEL 09.03.2020 L.N.D.
- CU N. 284 DEL 10.03.2020 L.N.D.
- CIRCOLARE N. 47 DEL 11.03.2020 L.N.D.

**Il Segretario
(Sergio Barocci)**

**Il Delegato Provinciale
(Elvio Rocchi)**